

Scadenze del mese di febbraio 2025

Entro mercoledì 5 febbraio

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.

1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

Entro sabato 15 febbraio

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

2. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

Entro lunedì 17 febbraio (il 16 cade di domenica)

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

3. Ravvedimento.

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 gennaio 2025, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2% (Decreto del MEF del 10.12.2024), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

4. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

5. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Per le prestazioni professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

Continua a valere per i professionisti anche in ambito sportivo che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

6. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi anche di natura sportiva e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

Per i premi di natura sportiva si ricorda che la ritenuta a titolo d'imposta del 20% deve essere versata in relazione ai premi sportivi erogati a partire dal 01/01/2025, poiché l'esonero previsto dalla normativa sportiva ha avuto termine il 31/12/2024.

7. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

8. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per lavoro sportivo autonomo

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi autonomi. Si rammenta che i compensi da lavoro sportivo autonomo godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e al superamento di tale soglia le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Si rammenta che fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

9. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI e IMPOSTE

10. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

11. INAIL autoliquidazione

Scade oggi il termine per il versamento del premio di autoliquidazione per il saldo 2023 e l'acconto per il 2025 in relazione a prestazioni di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni amministrativo gestionali in ambito sportivo. Si rammenta che le collaborazioni coordinate e continuative in ambito sportivo (Dlgs 36/2021) sono esonerate da contribuzione INAIL, mentre sono assoggettate le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale.

12. Versamento 4° trimestre IVA 2024 regime forfettario

Entro oggi, per le associazioni con opzioni per il regime forfettario previsto dalla legge 398/91, scadono i termini per il versamento dell'IVA relativa ai proventi di natura commerciale realizzati nei mesi da ottobre a dicembre dell'anno 2024. Il codice tributo con cui effettuare il versamento tramite il modello F24 è il 6034. L'importo non è soggetto all'addizionale dell'1%.

Entro martedì 25 febbraio

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

13. Modello Intra 1: comunicazione MENSILE (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 (relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi) inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente

Entro venerdì 28 febbraio

BILANCIO

14. Approvazione del bilancio o rendiconto.

Le associazioni con **esercizio 1° novembre – 31 ottobre** devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2023/2024, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario **rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci** che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della **convocazione** deve essere conservata agli atti e le modalità devono rispettare quanto indicato in statuto.

Infine, si segnala che per gli Enti del Terzo Settore dovrà essere approvato il rendiconto secondo i nuovi schemi di bilancio introdotti con DM 5 marzo 2020.

SIAE

15. Pagamento abbonamento annuale SIAE

Le associazioni affiliate ad Enti nazionali firmatari della convenzione SIAE/Associazione versano, entro oggi, l'abbonamento annuale SIAE per le attività dell'anno solare 2025. Le tariffe sono quelle annualmente definite dall'aggiornamento della parte economica della Convenzione.

IMPOSTE

16. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso ad agosto 2024 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2023/2024, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2024/2025.

17. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/03/2024 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2024/2025.

18. Versamento imposta di bollo trimestrale su Fatture elettroniche

Entro oggi scade il termine per il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in esenzione IVA nel quarto trimestre 2024.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Il pagamento può essere eseguito con una duplice modalità:

- indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2523 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014).

Il codice tributo da riportare nell'F24 per effettuare il versamento dell'imposta di bollo relativa al 4 trimestre 2024 è il 2524 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre), mentre l'anno di riferimento da indicare è il 2024 (anno per cui si effettua il versamento).

19. Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari

Sono tenute a questo adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva (titolari di P.IVA), limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

20. Comunicazione Unilav per lavoratori sportivi

Entro oggi gli enti sportivi devono effettuare la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro sportivo che hanno avuto inizio nel mese precedente. La comunicazione può essere effettuata attraverso le procedure messe a disposizione nel Registro delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD), oppure effettuate secondo i canali ordinari.

21. Invio Modello Uniemens all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente (vale il principio di cassa) compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero annuo. La comunicazione può essere predisposta da soggetto abilitato oppure direttamente dall'associazione tramite il Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche. La guida operativa presente nel registro afferma che il processo di trasmissione del flusso ad INPS si articola in due passi:

1. Il committente tramite un soggetto delegato e abilitato da INPS produrrà un file utilizzando una nuova funzionalità del RASD, secondo il formato previsto da INPS (XML) contenente gli UNIFORMI di competenza.
2. Tale file sarà poi validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e caricato dal soggetto abilitato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.

22. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con **esercizio concluso al 31/03/2024** devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

23. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

24. Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)

I soggetti passivi Iva in regime IVA ordinario, quindi con esclusione dei soggetti in regime forfettario, devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre solare del 2024, ovvero:

- relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili);
- relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

Non vi è l'obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio.